

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE CCIAA PAVIA IN VIGORE	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE CCIAA PAVIA - BOZZA
<p style="text-align: center;">Art. 1 Insediamento del Consiglio Camerale</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993 e dello Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Il Consiglio Camerale – Insediamento</p> <p>1. Il Consiglio è l'organo collegiale di programmazione e indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica provinciale. Esso è costituito ed opera ai sensi degli artt. 10,11,12 e 13 della Legge 580/93 e s.m.i., nonché degli artt. 9,10,11,12,13,14 del vigente Statuto camerale.</p> <p>2. La prima adunanza di insediamento del Consiglio camerale si tiene con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'art. 12 - comma 4 della L. 580/93 e dallo Statuto, nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta Regionale, pubblicato e comunicato ai Consiglieri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Adempimenti della prima adunanza</p> <p>1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale con separate votazioni.</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente del Consiglio più anziano d'età.</p> <p>NON PRESENTE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Elezione del Presidente</p> <p>1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio. e, in separata seduta, della Giunta camerale con separate votazioni. in ossequio alle previsioni della Legge e dello Statuto.</p> <p>2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.</p> <p>3. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente del Consiglio più anziano d'età.</p> <p>4. Nel caso in cui l'elezione del Presidente richieda una nuova adunanza del Consiglio la stessa è convocata dal Consigliere più anziano di età.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 3 Elezione del Presidente e della Giunta camerale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Elezione della Giunta</p>
<p>1. Prima della votazione per la elezione del Presidente si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.</p> <p>2. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>3. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993 e dello Statuto.</p> <p>4. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.</p> <p>5. Nel caso in cui debbano essere eletti singoli membri della Giunta in sostituzione di componenti cessati o decaduti, ogni Consigliere disporrà di una preferenza per ciascun componente della Giunta da eleggere nella seduta. Le candidature dovranno tenere conto di quanto disposto dall'art. 14 – comma 1 dello Statuto.</p>	<p>INSERITO ALL'ART. 2 COMMA 2</p> <p>INSERITO ALL'ART. 2 COMMA 3</p> <p>1. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di attuazione dell'art. 12 della Legge 580/93, dell'art. 16 dello Statuto e del presente Regolamento.</p> <p>2. Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nella elezione dei componenti della Giunta è pari ad un terzo dei componenti della Giunta stessa con arrotondamento all'unità superiore inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni componente del Consiglio dispone di un solo voto.</p> <p>5. Nel caso in cui debbano essere eletti singoli componenti della Giunta in sostituzione di componenti cessati o decaduti, ogni Consigliere dispone di una preferenza per ciascun componente della Giunta da eleggere nella seduta. Le candidature devono tenere conto di quanto disposto dall'art. 16 – comma 1 dello Statuto.</p>
<p>NON PRESENTE</p>	<p>6. Ai sensi degli art. 8 e 16 dello Statuto, al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta - ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge - si considera eletto, in luogo</p>

<p>6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.</p>	<p>dell'ultimo componente più votato, quello di genere diverso dagli altri eletti che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In assenza di preferenze si procede con apposita successiva votazione, limitata ai componenti del genere mancante.</p> <p>7. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale.</p> <p>1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.</p> <p>2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per età.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio in qualità di Presidente del Consiglio Camerale</p> <p>1. Il Presidente oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presiede il Consiglio e lo convoca fissando la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno di ciascuna seduta; - dirige e regola la discussione; - mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; - pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; - proclama il risultato delle votazioni; - ha facoltà di sospendere le sedute e di scioglierle nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; - attiva le commissioni consiliari costituite; - esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. <p>2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento della Giunta.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano per età.</p>

<p>NON PRESENTE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Riunioni del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del Preventivo Economico. 2. Le riunioni del Consiglio si tengono, di norma, nella Sala Consiliare della sede camerale in Pavia, Via Mentana, 27. 3. Per lo svolgimento delle riunioni possono essere utilizzati sistemi informatici e/o multimediali.
<p style="text-align: center;">Art. 5 Convocazione del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La convocazione del Consiglio è disposta secondo la procedura stabilita dall'art. 12 dello Statuto. <p>NON PRESENTE</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>NON PRESENTE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Convocazione del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto in cui sono indicati luogo, giorno e ora di inizio della seduta, al quale viene allegato l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. 2. La convocazione è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro indirizzo espressamente dichiarato da ciascuno dei Consiglieri. 3. Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con avviso trasmesso tre giorni prima della seduta con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'eventuale ritardo o irregolarità della convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta. 4. Il Consiglio è convocato in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o quando lo richieda la Giunta o almeno

<p>2. Gli elenchi degli eventuali argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnare almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.</p>	<p>un quarto dei componenti in carica del Consiglio stesso. In tale ultimo caso la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare. Il Presidente provvederà alla convocazione entro un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta e con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.</p> <p>5. Eventuali argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avviso trasmesso almeno tre giorni prima della data della seduta, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Deposito di atti e documenti</p> <p>1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Proposte di deliberazioni</p> <p>1. Le proposte di deliberazioni e gli eventuali documenti correlati da utilizzare nel corso della seduta sono messi a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti con l'utilizzo della rete intranet, in apposita area riservata, di norma tre giorni prima della seduta.</p> <p>ELIMINATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Numero legale</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>1. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di 30 minuti della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Numero legale e validità delle riunioni</p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvo i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa.</p> <p>2. Il Presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Collegio dei Revisori appongono la propria firma di presenza a ciascuna seduta su apposito registro. I Consiglieri sono tenuti ad informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula. Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.</p> <p>3. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione non sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara la seduta non validamente</p>

<p>numero legale, la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>2. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula.</p>	<p>costituita e procede ad una nuova convocazione secondo le modalità di cui al precedente art. 6.</p> <p>4. Il temporaneo venir meno del numero legale durante la seduta, ne comporta la sospensione per il tempo massimo di mezz'ora. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga nuovamente meno il numero legale, la seduta è rinviata ad altra data per la trattazione degli argomenti rimasti da esaminare, salva la facoltà del Presidente di integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti.</p> <p>5. La mancanza del numero legale dovrà risultare dal verbale della seduta con l'indicazione dei Consiglieri presenti e degli assenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Mancata partecipazione alle sedute</p> <p>1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile l'impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio camerale.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Mancata partecipazione alle sedute</p> <p>1. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta i Consiglieri devono darne comunicazione anticipata alla Presidenza.</p> <p>2. Il Presidente, all'inizio della seduta, informa il Consiglio delle assenze.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 10 Accesso all'aula consiliare</p> <p>1. Nessuno può avere accesso all'aula all'infuori dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati dal Segretario Generale al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Accesso all'aula consiliare</p> <p>1. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. Oltre al Presidente e ai Consiglieri, partecipano di diritto in ragione del loro ufficio, i Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Possono inoltre partecipare le persone delle quali sia stata disposta l'audizione, quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i dipendenti assegnati dal Segretario Generale al servizio d'aula e quelli individuati per coadiuvarlo nella verbalizzazione, previa</p>

	approvazione del Presidente.
NON PRESENTE	<p style="text-align: center;">Art. 11 Segretario del Consiglio</p> <p>1. Le funzioni di Segretario di Consiglio sono svolte dal Segretario Generale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente che ne esercita le funzioni vicarie e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più giovane di età presente alla seduta.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 11</p> <p>Redazione e approvazione del processo verbale</p> <p>1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.</p> <p>2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.</p> <p>3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.</p> <p>4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.</p> <p>5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria.</p> <p>6. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Redazione e approvazione del verbale</p> <p>1. Di ogni seduta del Consiglio è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.</p> <p>2. Ai fini di una corretta verbalizzazione, con il consenso del Presidente e dei Consiglieri, il Segretario può avvalersi di strumenti ausiliari di registrazione.</p> <p>3. Il processo verbale deve contenere riporta, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi e le eventuali dichiarazioni testuali richieste dai Consiglieri, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.</p> <p>4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi li sostituisce.</p> <p>5. Il verbale è letto, ai fini dell'approvazione, nella seduta del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. È dato per letto quando viene messo a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti con l'utilizzo della rete intranet, in apposita area riservata, prima della seduta di approvazione.</p> <p>6. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fare di inserire rettifiche nel processo verbale per chiarire il contenuto delle proprie</p>

<p>dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.</p> <p>7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.</p>	<p>dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale. Delle rettifiche formulate si prende atto e si fa menzione nel verbale della seduta in corso. Le stesse vengono riportate nel verbale oggetto di approvazione.</p> <p>7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 13 Comunicazioni del Presidente</p> <p>1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. comunica le notizie aventi per oggetto argomenti di interesse del Consiglio; b. invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari. <p>2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Comunicazioni del Presidente</p> <p>1. A inizio della seduta e dopo l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente dà le comunicazioni di interesse del Consiglio.</p> <p>ELIMINATO</p> <p>2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 14 Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno</p> <p>1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Inversione dell'ordine del giorno</p> <p>1. Su proposta del Presidente della Camera di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno</p> <p>1. Il Presidente mette in trattazione gli argomenti secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione, integrato con gli eventuali argomenti di cui all'art. 6 comma 5.</p> <p>2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.</p> <p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITO COMMA 3</p> <p>3. Su proposta del Presidente e su richiesta</p>

<p>Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.</p> <p>2. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.</p>	<p>di uno o più Consiglieri, con il consenso unanime di tutti i presenti, può essere modificato l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>ELIMINATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Facoltà di parola</p> <p>1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.</p> <p>2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.</p> <p>3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.</p>	<p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITI COMMI 4-5-6</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Ordine negli interventi dei Consiglieri</p> <p>1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.</p> <p>2. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, salvo il diritto di replica che può essere esercitato nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 16.</p> <p>3. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può toglierli la parola.</p>	<p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITI COMMI 4-5-6</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Durata degli interventi</p> <p>1. Gli oratori debbono parlare rivolti al</p>	<p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITI COMMI 4-5-6</p>

<p>Presidente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i cinque minuti. 3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i tre minuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, ovvero del Segretario Generale su invito del Presidente. 5. Alla discussione sull'argomento trattato possono prendere parte tutti i Consiglieri. Il Presidente dirige i lavori della seduta, concedendo la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, regolando l'ordine e la durata degli interventi e fornendo, sui diversi argomenti, le spiegazioni e i chiarimenti necessari. Qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione. 6. Il Presidente, al termine degli interventi, dichiara chiusa la discussione e invita quindi alla votazione. Non può essere concessa la parola durante la votazione.
<p style="text-align: center;">già Art. 18</p> <p>Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale. 2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione. Il Consiglio decide con votazione palese. 3. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, 	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale. 2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione. Il Consiglio decide con votazione palese. 3. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste,

<p>decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.</p> <p>4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.</p>	<p>decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.</p> <p>4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 20</p> <p>Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio</p> <p>1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può toglierli la parola.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Ordine dei lavori</p> <p>1. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio e ordine dei lavori</p> <p>1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.</p> <p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITO COMMA 2</p> <p>2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e, nei casi gravi, scioglierla.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 22</p> <p>Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva</p> <p>1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.</p> <p>2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.</p> <p>3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva</p> <p>1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.</p> <p>2. Vi è proposta di sospensiva quando uno o più Consiglieri chiedono la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.</p> <p>3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire per non più di tre minuti il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.</p>

<p>4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.</p>	<p>4. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 23</p> <p style="text-align: center;">Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione. 2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti. 3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale. 4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti. 5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale. 6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti. 7. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono. 8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai 	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Presentazione, discussione e votazione degli emendamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione. <p>ELIMINATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale. <p>ELIMINATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale. Al termine il Presidente mette in votazione gli emendamenti. <p>ELIMINATO</p> <p>ELIMINATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli

<p>quali si riferiscono sono respinti.</p> <p>9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.</p> <p>10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.</p>	<p>emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti alla loro approvazione.</p> <p>5. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.</p> <p>ELIMINATO</p>
<p>già Art. 24 Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno</p> <p>1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.</p> <p>2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.</p> <p>3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio camerale sull'argomento in discussione.</p> <p>4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.</p>	<p>Art. 19 Illustrazione e votazione di mozioni</p> <p>1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno mozioni concernenti l'argomento in discussione.</p> <p>2. Le mozioni sono illustrate dal proponente e votate prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.</p> <p>3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno mozioni contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio camerale sull'argomento in discussione.</p> <p>4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno di mozioni se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.</p>
<p>già Art. 25 Votazione palese</p> <p>1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.</p>	<p>Art. 20 Sistemi di votazione</p> <p>INSERITO ALL'ART. 21 COMMA 1</p> <p>1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Di norma si adotta la forma palese. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone ed</p>

<p>2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.</p> <p>3. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.</p> <p>NON PRESENTE</p>	<p>elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge. Se nel verbale non è fatta menzione della forma la votazione si intende palese per alzata di mano.</p> <p>ELIMINATO</p> <p>INSERITO ALL'ART. 21 COMMA 4</p> <p>2. Il voto è personale: non sono ammesse deleghe.</p>
<p>già Art. 26 Votazione per appello nominale</p> <p>1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.</p> <p>2. Il Presidente indica preventivamente il significato del «si» e del «no».</p> <p>3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto «Si» o «No» ovvero «ASTENUTO». Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.</p>	<p>Art. 21 Votazione palese</p> <p>1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.</p> <p>2. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se richiesta da almeno due Consiglieri o in caso di discordanza dei risultati o per disposizione del Presidente.</p> <p>3. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.</p> <p>4. Il Presidente indica preventivamente il significato del «si» e del «no».</p> <p>5. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto «SI» o «NO» ovvero «ASTENUTO». Esaurito l'appello, si richiamano coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.</p> <p>6. In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.</p>

<p style="text-align: center;">già Art. 27 Votazione per scrutinio segreto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge. 2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata. 	<p style="text-align: center;">Art. 22 Votazione per scrutinio segreto</p> <p>INSERITO ALL'ART. 20 COMMA 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina la Commissione di scrutinio, composta da tre Consiglieri. La Commissione procede allo spoglio delle schede relative alla votazione, attesta la regolarità delle procedure e dei risultati della votazione. 2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di componenti effettivi e supplenti si procede a votazioni separate.
<p style="text-align: center;">Art. 12 Nomina degli scrutatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa scrutatori anche non appartenenti all'organo. 3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario Generale e dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale. 4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti. 5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato. 	<p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITI COMMI 1-3-4-5</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario Generale e dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale. 4. Il Presidente precisa preventivamente quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti degli eventuali astenuti. 5. Chiusa la votazione, la Commissione di cui al precedente comma 1 effettua lo spoglio delle schede e comunica il risultato della votazione al Presidente per la proclamazione. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale da allegare al verbale della seduta a cui si riferisce la votazione.

<p>6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Segretario Generale e dagli scrutatori e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 Annullamento e ripetizione della votazione</p> <p>1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero delle schede depositate nell'urna risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>NON PRESENTE</p>	<p>ELIMINATO</p> <p>ARTICOLO ELIMINATO- INSERITO COMMA 6</p> <p>6. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.</p> <p>7. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.</p> <p>8. Nei casi in cui è prevista la votazione per scrutinio segreto il Consiglio può, con voto unanime dei presenti, decidere di volta in volta di procedere con votazione palese, salvo che disposizioni di legge prevedano inderogabilmente lo scrutinio segreto.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 29 Dichiarazione di voto</p> <p>1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.</p> <p>2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.</p> <p>3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Dichiarazione di voto</p> <p>1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare l'astensione o dare una succinta spiegazione del proprio voto. per un tempo massimo di tre minuti.</p> <p>2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.</p> <p>3. Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula. Del suo allontanamento è dato atto nel verbale.</p>

<p>4. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.</p>	<p>4. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 30 Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni</p> <p>1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.</p> <p>2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.</p> <p>3. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>NON PRESENTE</p> <p>4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Modalità di adozione e esecutività e pubblicità delle deliberazioni</p> <p>1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti non prescrivano una maggioranza qualificata.</p> <p>2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.</p> <p>3. Le proposte respinte non possono essere nuovamente sottoposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.</p> <p>4. Le deliberazioni approvate – sottoscritte dal Presidente e dal Segretario - divengono esecutive concluso il periodo di pubblicazione all'Albo Camerale on-line, salvo che il Consiglio non ne dichiari l'immediata esecutività contestualmente all'approvazione.</p> <p>5. Il Segretario Generale è responsabile dell'iter conseguente all'approvazione delle deliberazioni nel rispetto delle apposite Disposizioni per la pubblicazione di atti e provvedimenti all'Albo Camerale.</p> <p>6. La pubblicazione del testo di una deliberazione può essere in parte omessa per tutelare i dati personali di terzi, per ragioni di segreto istruttorio o per fondati motivi di tutela dell'Ente.</p> <p>INSERITO ALL'ART. 22 COMMA 7</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 9 Diritti e doveri dei Consiglieri</p> <p>1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Diritti e doveri dei Consiglieri</p> <p>1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia</p>

<p>ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio. 2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali. 3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione. 2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto di: <ol style="list-style-type: none"> a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale; b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere dal Segretario Generale copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal presente Regolamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza. 3. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale e del Presidente. 4. I Consiglieri devono informare il Presidente il quale è tenuto a riferirne al Consiglio 	<p>del territorio di riferimento della Camera di Commercio ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITO COMMA 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. I Consiglieri, nel rispetto delle procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento possono: <ol style="list-style-type: none"> a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio; b) chiedere notizie e chiarimenti su argomenti che interessano la vita e l'attività della Camera di Commercio c) formulare proposte e rivolgere alla presidenza raccomandazioni scritte o verbali; <p>INSERITO ALL'ART. 27 COMMA 2</p> <p>INSERITO AL COMMA 2</p> <ol style="list-style-type: none"> d) chiedere copie di atti e documenti nonchè informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti. 3. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. 4. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale e del Presidente. 5. I Consiglieri devono informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne al Consiglio nella
---	---

<p>camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio camerale, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.</p>	<p>prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 33</p> <p>Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti</p> <p>1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinanti o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che il Presidente o la Giunta intendono assumere su fatti o atti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO ELIMINATO</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 34</p> <p style="text-align: center;">Svolgimento dell'interrogazione</p> <p>1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Trattazione delle richieste di notizie e chiarimenti</p> <p>1. Le richieste di notizie e chiarimenti di cui all'art. 25 comma 2 punto b) devono pervenire per iscritto al Presidente, in modo chiaro e conciso, almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio.</p> <p>2. Tali richieste hanno carattere informativo e non possono dare luogo a discussione. Sono trattate all'inizio della seduta, nello svolgimento delle comunicazioni del Presidente che ad esse risponde oralmente, salvo il caso in cui sia esplicitamente richiesta una risposta scritta.</p>

<p>2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.</p> <p>3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.</p> <p>La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell’Aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.</p>	<p>Quelle non trattate nel corso della seduta sono rinviate alla seduta successiva</p> <p>ELIMINATO</p> <p>ELIMINATO</p> <p>3. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non sia presente alla seduta al momento in cui è posta in trattazione; in tal caso la richiesta non può essere ripresentata.</p>
<p>già Art. 35 Contenuto della proposta</p> <p>1. Ogni Consigliere può presentare proposte.</p> <p>2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell’affare o questione.</p> <p>3. La proposta può riguardare anche la costituzione di Commissioni consiliari.</p> <p>Art. 36 Trattazione della proposta</p> <p>1. La proposta, letta in Consiglio deve essere posta all’ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.</p> <p>2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.</p> <p>3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i</p>	<p>Art. 27 Trattazione delle proposte</p> <p>ELIMINATO</p> <p>1. La proposta è diretta a provocare promuovere una discussione su affari questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell’affare o questione La proposta può riguardare anche la costituzione di Commissioni consiliari.</p> <p>INSERITO AL COMMA 1</p> <p>ARTICOLO ELIMINATO – INSERITI COMMI 2-3-4-5</p> <p>2. La proposta, letta in Consiglio deve essere posta all’ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.</p> <p>3. Più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.</p> <p>4. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i</p>

<p>Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.</p> <p>4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.</p>	<p>Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.</p> <p>5. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 37 Commissioni consiliari</p> <p>1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.</p> <p>2. Le Commissioni possono essere istituite per trattare argomenti di competenza del Consiglio o tematiche riguardanti gli interessi del sistema locale delle imprese.</p> <p>3. Il Consiglio determina, all'occorrenza: a) la costituzione della commissione consiliare; b) la composizione numerica indicando, se del caso, rappresentanze settoriali.</p> <p>4. Il Consiglio elegge i componenti della commissione previa presentazione delle candidature al Presidente della Camera. Ciascun Consigliere ha a disposizione un numero di voti pari a 1/3 dei componenti da eleggere, arrotondato all'unità inferiore. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti.</p> <p>5. Ogni commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni dalla costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano di età.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Commissioni consiliari</p> <p>1. Le Commissioni consiliari di cui all'art. 10 comma 5 dello Statuto possono essere sole sono temporanee e sono costituite da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.</p> <p>ELIMINATO</p> <p>2. Il Consiglio determina la composizione numerica di ciascuna Commissione indicando, se del caso, rappresentanze settoriali.</p> <p>3. I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.</p> <p>4. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano di età.</p>

<p>6. Il Segretario Generale assegna, per ciascuna Commissione, un segretario scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio, che rivestano una qualifica non inferiore alla categoria C.</p> <p>7. Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.</p>	<p>5. Il Segretario Generale assegna, per ciascuna Commissione, un segretario effettivo e uno supplente scegliendoli tra i dipendenti della Camera di Commercio che rivestano una qualifica non inferiore alla categoria C.</p> <p>ELIMINATO</p>
<p>già Art. 38 Partecipazione ai lavori delle Commissioni</p> <p>1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, Consiglieri che non ne facciano parte, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare.</p>	<p>Art. 29 Partecipazione ai lavori delle Commissioni</p> <p>1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, Consiglieri che non ne facciano parte, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio su richiesta del Presidente delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare.</p>
<p>già Art. 39 Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori</p> <p>1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.</p> <p>2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.</p> <p>3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>4. Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la Camera di Commercio.</p>	<p>Art. 30 Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori</p> <p>1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con avviso scritto in cui sono indicati luogo, data e ora della seduta da inviare almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. All'avviso è allegato l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.</p> <p>3. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>4. Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la Camera di Commercio.</p>
<p>già Art. 40 Compiti del Segretario delle Commissioni</p> <p>1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.</p>	<p>Art. 31 Compiti del Segretario delle Commissioni</p> <p>1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un verbale che deve riportare un resoconto sommario delle questioni trattate e che viene sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le</p>

<p>2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.</p> <p>3. Compete inoltre al Segretario provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa e predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.</p>	<p>veci e dal segretario stesso.</p> <p>2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.</p> <p>3. Il segretario provvede altresì ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione oltre che alla predisposizione della documentazione necessaria ai lavori della stessa.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 41 Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti</p> <p>1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, società, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti</p> <p>1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, società, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito che ne dà sintetica comunicazione al Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 42 Modifiche al Regolamento</p> <p>1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Modifiche al Regolamento</p> <p>1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">già Art. 43 Norma di rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge n. 580/93, i regolamenti e le norme dello Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Norma di rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge n. 580/93, i regolamenti e le norme dello Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">NON PRESENTE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Camerale per la durata di 15 giorni.</p>